



Comune di Paternopoli

Provincia di Avellino

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con delibera consiliare n. 16 del 29 luglio 2026.

83052 PATERNOPOLI (AV) Piazza Kennedy Tel. 0827 71002

Pec: comunepaternopoli@asmepec.it P. Iva 01570180644 C.F. 82000650646

Art. 1	Oggetto del regolamento	3
Art. 2	Definizione Agevolata Entrate	3
Art. 3	Limiti alla definizione agevolata	3
Art. 4	Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata	3
Art. 5	Effetti della definizione agevolata	4
Art. 6	Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione	4
Art. 7	Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore	5
Art. 8	Procedure cautelari ed esecutive in corso.....	5
Art. 9	Rinuncia al contenzioso pendente.....	5
Art. 10	Definizione agevolata delle liti.....	6
Art. 11	Termini e modalità di presentazione della domanda	6
Art. 12	Importi dovuti	6
Art. 13	Perfezionamento della definizione.....	7
Art. 14	Diniego della definizione	7
Art. 15	Sospensione del processo.....	8
Art. 16	Oggetto della definizione agevolata	8
Art. 17	Conciliazione agevolata	8
Art. 18	Definizione agevolata omessi versamenti	8
Art. 19	Perfezionamento della regolarizzazione	9
Art. 20	definizione agevolata degli omessi adempimenti dichiarativi	9
Art. 21	Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata	9
Art. 22	Effetti della definizione agevolata	10
Art. 23	Entrata in vigore	10

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali.

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 2 DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 3 LIMITI ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi emessi fino al **31 dicembre 2023** possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale ed interessi, nonché quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e per la notificazione degli atti.

2. Ai fini della ammissione della istanza per la definizione agevolata il relativo debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:

- a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2023;
- b) un accertamento divenuto esecutivo entro il 31 dicembre 2023.

3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dalle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare anche un singolo debito ovvero una singola partita di debito inclusa in una ingiunzione di pagamento o nell'accertamento esecutivo.

5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

6. Il Comune o il Concessionario subentrante, su istanza del debitore da presentarsi entro il **15/10/2026** comunica, nei successivi quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

Art. 4 DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. Ai fini della definizione di cui all'Art. 2, il debitore manifesta al Comune o al

Concessionario subentrante la sua volontà di avvalersene, rendendo entro 30 giorni successivi alla notifica delle comunicazioni di cui all'Art. 2, comma 6, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che il Comune o il Concessionario subentrante mette a disposizione sul proprio sito internet nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

2. Il Comune o il Concessionario subentrante notifica, ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla predetta dichiarazione, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento unico: entro 10 giorni dalla notifica di cui al precedente comma 2;
- b) ovvero, versamento nel numero massimo di **trenta** rate bimestrali, con scadenza della prima rata entro 10 giorni dalla notifica di cui al comma 2, e le restanti rate, di pari ammontare (e non inferiori ad euro 100), con scadenza il giorno 15 di ciascun mese successivo;
- c) esclusione della compensazione con crediti tributari del debitore.

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale;

4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune o il Concessionario subentrante indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Art. 5 EFFETTI DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a dieci giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Art. 6 DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI IMPORTI OGGETTO DI RATEIZZAZIONE

1. La facoltà di definizione prevista dall'Art. 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune e/o dal Concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'Art. 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'Art. 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'Art. 3, comma 1, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere

relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Art. 7 DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI IMPORTI INCLUSI IN ACCORDI O PIANI DEL CONSUMATORE

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Art. 8 PROCEDURE CAUTELARI ED ESECUTIVE IN CORSO

1. Il Comune o il Concessionario subentrante relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'Art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Art. 9 RINUNCIA AL CONTENZIOSO PENDENTE

1. Nella dichiarazione di cui all'Art. 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento.

2. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti.

3. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

4. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

PARTE II- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI

Art. 10 DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore entro la data del **1° gennaio 2026**. Per Comune impositore si intende il Comune di **PATERNOPOLI**, per quanto attiene l'ICI, l'IMU, TARES, TARI, TASI ed altre entrate di natura tributaria.
2. La definizione agevolata è ammessa per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune impositore, così come definito dal precedente comma.
3. La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti.

Art. 11 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il **15/10/2026**. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune o dal Concessionario subentrante e resa disponibile sul proprio sito internet, può essere notificata con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani.
2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo o collettivo riguardante più di un atto.

Art. 12 IMPORTI DOVUTI

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'Art. 10, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia tenuto conto dello stato in cui si trovava la controversia e dell'esito delle pronunce depositate entro la data del 1° gennaio 2026. In particolare, la definizione può avvenire col pagamento del solo tributo, qualsiasi sia l'esito delle eventuali sentenze di primo o secondo grado non passate in giudicato alla data di cui all'Art. 10, comma 1.
2. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, ai fini della definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo al tributo sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione disciplinata dal presente regolamento. La definizione della lite si realizza con la sola presentazione della domanda di definizione.
3. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, sono dovuti i seguenti importi:
 - a) il 15% del valore della controversia se il Comune impositore è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia, non cautelare, depositata entro il 1° gennaio 2026;
 - b) il 40% del valore della controversia negli altri casi;
 - c) in caso di soccombenza parziale, è dovuto il 15% del valore della controversia per la parte in cui è risultato soccombente il Comune impositore, ed il 40% per la restante

parte.

4. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.
5. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.
6. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
7. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo, o dell'ingiunzione di pagamento, o del carico relativo all'accertamento esecutivo, cui la richiesta di definizione si riferisce.

Art. 13 PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'Art. 10, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'Art. 11, entro 10 giorni dalla presentazione della domanda;
2. Se l'importo dovuto è superiore a mille euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, aventi scadenza il giorno 15 di ciascun mese successivo. La prima rata deve essere versata entro 10 giorni dalla presentazione della domanda. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata.
3. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate successive alla prima, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi, il debitore decade dal beneficio della definizione agevolata e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo originario complessivamente dovuto.
4. Qualora, ai sensi dell'Art. 11, non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
5. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi dovuti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'Art. 10, saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.
6. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.
7. Non possono essere definite le controversie decise con sentenze definitive alla data di perfezionamento della definizione.

Art. 14 DINIEGO DELLA DEFINIZIONE

1. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il sessantesimo giorno dalla data di ricevimento della domanda di cui all'articolo 3, comma 1. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione.

Art. 15 SOSPENSIONE DEL PROCESSO

1. La richiesta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al perfezionamento della definizione nei termini di cui all'Art. 12, comma 1. Successivamente, su istanza di una delle parti, è presentata istanza di estinzione del giudizio e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

PARTE III- CONCILIAZIONE AGEVOLATA DEI RICORSI TRIBUTARI

Art. 16 OGGETTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore entro la data del 1° gennaio 2026.

Art. 17 CONCILIAZIONE AGEVOLATA

1. Le controversie pendenti alla data del 1° gennaio 2026 aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte il Comune di **PATERNOPOLI**, possono essere definite, entro il **15/10/2026**, con l'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. All'accordo conciliativo di cui al comma 1 si applicano le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

3. Il versamento delle somme dovute è effettuato secondo le disposizioni recate dall'articolo 48-ter, commi 2 e 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

PARTE IV- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI

Art. 18 DEFINIZIONE AGEVOLATA OMESSI VERSAMENTI

1. Con riferimento ai tributi comunali e alle altre entrate patrimoniali, sui quali sono attivate rateizzazioni, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima, scadute alla data del 1° gennaio 2026, dovute a seguito di rateazione di:

- a) accertamento con adesione;
- b) acquiescenza ad accertamento tributario emesso entro il 31 dicembre 2019;
- c) acquiescenza ad accertamento esecutivo;
- d) reclamo o mediazione ai sensi del soppresso articolo 17-bis, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. La regolarizzazione di cui al comma 1 può essere effettuata anche con riferimento agli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scaduti alla data del 1° gennaio 2026.

3. La regolarizzazione di cui ai commi 1 e 2 avviene mediante il versamento integrale della sola imposta ed a condizione che non sia stata ancora notificata, alla data di

pagamento della prima rata, la cartella di pagamento/ingiunzione ovvero l'atto di intimazione.

Art. 19 PERFEZIONAMENTO DELLA REGOLARIZZAZIONE

1. La regolarizzazione di cui all'Art. 17 si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il **15/10/2026**, oppure con il versamento di un numero massimo di venti rate mensili di pari importo con scadenza della prima rata entro dieci giorni dalla richiesta. Sull'importo delle rate successive alla prima, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. Non trova applicazione l'articolo 15-ter, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, non si producono gli effetti di cui all'Art. 17, comma 2, e il Comune impositore procede alla riscossione coattiva dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta, nei casi in cui trova applicazione l'articolo 15-ter, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In tale ipotesi, il titolo esecutivo o l'intimazione a adempiere devono essere notificati entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano dei pagamenti.

PARTE V- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

Art. 20 DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI OMESSI ADEMPIMENTI DICHIARATIVI

1. Oggetto della definizione agevolata sono:

- a) l'omesso o carente versamento del tributo e delle entrate patrimoniali dovuto per le annualità fino al 2024;
- b) l'omessa o infedele dichiarazione dei tributi fino al 2024;

2. Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al comma 1, gli importi già oggetto di accertamento esecutivo notificato entro la data del 1° gennaio 2026, anche se non definitivo.

3. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tassa, con esclusioni di sanzioni ed interessi nei termini di cui al successivo Art. 20.

Art. 21 DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo Art. 19, il debitore manifesta al Comune o al Concessionario subentrante, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro il **15/10/2026** apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che il Comune o il Concessionario subentrante mette a disposizione sul proprio sito internet nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento. Unitamente alla dichiarazione di cui al periodo precedente, il debitore presenta l'eventuale dichiarazione omessa o la dichiarazione rettificativa.

2. Il Comune o il Concessionario subentrante entro 30 giorni dalla predetta dichiarazione notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1

l'ammontare complessivo delle somme dovute per le entrate sulle quali tale indicazione è preventivamente possibile, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento unico: entro il 10 giorni dalla notifica di cui al comma 2;
 - b) ovvero, nel caso di importi superiori ad euro mille, versamento nel numero massimo di dodici rate mensili, la prima di importo pari al 20% di quello dovuto per la prima annualità oggetto di definizione, con scadenza entro dieci giorni dalla notifica di cui al comma 2, e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza il giorno 15 di ciascun mese successivo;
 - c) esclusione della compensazione con crediti tributari del debitore.
3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.
4. Nel caso in cui la definizione comporti l'obbligo di presentazione della dichiarazione omessa, senza alcun versamento di importi, la stessa si intende perfezionata con la presentazione della dichiarazione.
5. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune o il Concessionario subentrante indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Art. 22 EFFETTI DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e l'ente procede alla notifica degli atti di accertamento nel rispetto dei termini decadenziali, di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, e di quelli prescrizionali.

Art. 23 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.